

STATUTO DELLA SEZIONE LIBERALE RADICALE DI MONTE CARASSO

NORME GENERALI

Art. 1 La Sezione Liberale radicale di Monte Carasso, Sezione del Partito Liberale radicale ticinese, è un'associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero che raggruppa i cittadini liberali radicili conformemente allo Statuto cantonale.

Art. 2 La Sezione Liberale radicale di Monte Carasso ha lo scopo di diffondere ed attuare il pensiero liberale, riunendo le persone che si riconoscono nei suoi principi, cooperando con gli organi distrettuali e cantonali, partecipando attivamente alla gestione della cosa pubblica.

Il Partito propugna l'elevazione dell'individuo e della società in uno Stato di diritto liberale, democratico e laico, che dia a ciascuno la possibilità di raggiungere le condizioni di vita conformi alla dignità umana nell'equilibrio tra la libertà individuale e tutela delle esigenze sociali.

ORGANIZZAZIONE

Art. 3 È promossa negli organi del partito un'adeguata presenza di donne, giovani, anziani e componenti dei vari settori della società. È pure promossa la presenza paritaria di uomini e donne.

Nella Sezione può essere costituito un gruppo giovanile e un gruppo femminile.

Art. 4 Con il consenso del Comitato della Sezione possono inoltre essere costituiti gruppi a carattere professionale, a scopo culturale, umanitario, ecc.

Organizzazione e Statuto devono essere approvati dal Comitato della Sezione.

ADERENTI

Art. 5 Possono aderire alla Sezione i cittadini svizzeri donne e uomini, domiciliati nel Comune ed i cittadini attinenti e con diritto di voto nel Comune.

Art. 6 Può essere nominato Socio onorario chi si è reso particolarmente meritevole nei confronti del Paese e del Partito, anche se non domiciliato nel Cantone.
La nomina è fatta dall'Assemblea su proposta del Comitato.

MISURE DISCIPLINARI

Art. 7 Le misure disciplinari sono regolate dagli art. 70 e seguenti dello Statuto cantonale. Al Comitato della Sezione spetta la facoltà di segnalare casi disciplinari agli organi competenti.

ORGANI SEZIONALI

Art. 8 Organi della Sezione

- a) l'Assemblea
- b) il Comitato
- c) la Direttiva
- d) la Commissione di revisione dei conti

Art. 9 Le deliberazioni degli organi sezionali sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei voti emessi. A parità di voti decide il Presidente.

Per le modifiche statutarie occorre una maggioranza di 2/3 dei voti emessi.

Art. 10 Assemblea

L'assemblea è l'organo supremo della Sezione ed ha le seguenti competenze inalienabili.

- a) esamina ed approva il programma del Partito in sede comunale;
- b) determina la condotta politica del Partito nell'ambito del Comune;
- c) elegge il Comitato e nomina il Presidente della Sezione;
- d) elegge la Commissione di revisione dei conti;
- e) designa i candidati per le elezioni del Municipio, del Sindaco e del Consiglio comunale;
- f) designa i delegati che rappresentano la Sezione in seno agli organi cantonali, distrettuali e del circolo del partito;
- g) designa il rappresentante della Sezione – di regola il Sindaco o un Municipale – ed un suo supplente alla Conferenza dei Sindaci;
- h) delibera sulla gestione patrimoniale della Sezione, dando scarico agli altri organi sezionali;
- i) approva e modifica gli statuti della Sezione;
- j) decide sulla tassa sociale proposta dal Comitato;
- k) nomina, su proposta del Comitato, i Soci onorari.

Art. 11 L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, nonché per la designazione dei candidati e dei delegati giusta l'art. 10 lett. e, f, e g, ed è valida con qualsiasi numero di presenti.

L'Assemblea nomina l'Ufficio presidenziale composta dal Presidente e da due scrutatori. L'Assemblea ha la facoltà di eleggere un Presidente del giorno.

Essa è convocata con un preavviso di almeno otto giorno, di regola tramite circolare a tutti i fuochi del Comune, nonché agli aderenti residenti fuori Comune.

Assemblee straordinarie potranno essere convocate, osservando le stesse formalità:

- su richiesta del Comitato sezionale, di circolo, distrettuale o della Direttiva cantonale;
- su richiesta di almeno 1/5 degli aderenti della Sezione, mediante domanda scritta indicante le trattande e inoltrata al Presidente, che dovrà darle seguito entro tre settimane. Tale termine è sospeso durante i mesi di luglio e di agosto e nella settimana precedente e successiva il Natale e la Pasqua.

Il numero degli aderenti ai sensi del presente articolo coincide con il numero dei voti ottenuti dalla Sezione nell'ultima elezione del Gran Consiglio.

COMITATO

Art. 12 Il Comitato si compone di un massimo di 30 membri già compresi – quali membri di diritto – i componenti della Direttiva, nonché i Presidenti dei gruppi riconosciuti dalla Sezione secondo gli art. 3 e 4 del presente Statuto.

Il Comitato è nominato per un periodo di quattro anni durante l'anno civile che segue il rinnovo dei poteri comunali.

Art. 13 Il Comitato ha le seguenti attribuzioni:

- a) nomina nel suo ambito i Vice Presidenti, il Cassiere ed il Segretario della Sezione;
- b) nomina nel suo ambito i membri della Direttiva che non sono membri di diritto;
- c) nomina l'Alfiere;
- d) dirige l'azione politica della Sezione ed allestisce il programma di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) formula le proposte all'Assemblea per l'elezione dei candidati alle cariche comunali e dei delegati in segno agli organi di circolo, distrettuali e cantonali del partito;
- f) definisce le posizioni della Sezione in merito ai problemi di portata comunale che gli sono sottoposti dalla Direttiva;
- g) vigila sull'operato della Direttiva e dei Delegati designati in seno ai vari organi del Partito;
- h) dà il consenso per la costituzione di gruppi a carattere professionale, a scopo umanitario, ecc. e ne approva l'organizzazione e gli Statuti ;
- i) segnala i casi disciplinari di cui all'art. 7;
- j) propone all'Assemblea la tassa sociale;
- k) propone all'Assemblea i soci onorari.

DIRETTIVA

- Art. 14 La Direttiva si compone da 6 a 9 membri.
Ne fanno parte di diritto:
- a) il Presidente della Sezione, i Vice Presidenti, il Segretario;
 - b) un Municipale in carica;
 - c) il capogruppo in Consiglio Comunale;
 - d) membri delle Direttive distrettuali e cantonali aderenti alla Sezione;
- Gli altri membri sono eletti dal Comitato nel proprio ambito.
- Art. 15 La Direttiva rimane in carica per lo stesso periodo del Comitato.
Essa è diretta dal Presidente della Sezione.
- Art. 16 La Direttiva ha i seguenti compiti:
- a) mette in esecuzione le deliberazioni del Comitato;
 - b) prepara ed organizza l'attività della Sezione;
 - c) cura i rapporti con i municipali liberali radicali, il gruppo liberale radicale del Consiglio comunale e con i rappresentanti in seno agli Enti, Consorzi, Commissioni e Delegazione;
 - d) impartisce ai rappresentanti liberali radicali di cui al punto c) le direttive conformemente al programma ed alla linea politica fissati dal Comitato ed approvati dall'Assemblea;
 - e) individua e discute i problemi attuali di portata comunale e li propone all'attenzione del Comitato;
 - f) promuove ed organizza le manifestazioni politiche, culturali e ricreative della Sezione.

COMMISSIONE DI REVISIONE DEI CONTI

- Art. 17 Annualmente l'Assemblea nomina fra i suoi membri due revisori ed un supplente, con il compito di controllare la gestione annuale della Sezione e di verificare l'esattezza dei conti finanziari e la consistenza di quelli patrimoniali.
I revisori ed il supplente non possono far parte del Comitato.
Essi sono rieleggibili.
I revisori presentano rapporto scritto all'Assemblea ordinaria.

FINANZE

- Art. 18 Il finanziamento della Sezione avviene:
- a) di regola tramite contributi volontari donazioni, ecc.;
 - b) tramite una tassa sociale fissata dall'Assemblea su proposta del Comitato;
 - c) tramite ricavi da manifestazioni ricreative;
 - d) tramite finanziamento pubblico.
- Art. 19 Bilancio e conti d'esercizio vengono chiusi al 31 dicembre di ogni anno e trasmessi ai

revisori almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Art. 20 In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio sarà affidato, a titolo fiduciario, alla Direttiva cantonale che lo terrà in custodia fino alla ricostituzione della Sezione.

STAMPA

Art. 21 Organo ufficiale della Sezione è quello del Partito cantonale.

ENTRATA IN VIGORE

Art. 22 Il presente Statuto entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato e dell'Assemblea della Sezione e la ratifica del Comitato cantonale del Partito.
Esso abroga ogni altra disposizione in vigore.
Per quanto non fosse in esso contemplato fanno stato le disposizioni dello Statuto cantonale e del CCS.

SEZIONE DI MONTE CARASSO DEL PARTITO LIBERALE RADICALE

La Presidente:

La Segretaria:

G. Rossini

N. Fumagalli

Approvato dal Comitato l'8 aprile 2002

Approvato dall'Assemblea l'8 aprile 2002

Ratificato dal Comitato cantonale il